



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori STEFANI e TOSATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2015**

Norme per l'istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana  
e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di venire incontro all'esigenza di ripristinare un importante presidio di giustizia costituito dal tribunale di Bassano del Grappa, soppresso a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 155 del 2012.

Il ripristino andrebbe ad alleggerire il carico del tribunale di Vicenza, oggi difficilmente sostenibile, che sta producendo gravissime problematiche alla giustizia vicentina. È da tempo purtroppo noto che il tribunale di Vicenza lamenta criticità gravi ed una ormai cronica carenza di organico sia nella magistratura che nel personale amministrativo, situazione denunciata dai diversi operatori della giustizia i quali non riescono ormai a far fronte alle aumentate incombenze processuali.

Il tribunale di Bassano del Grappa, in base ai dati ufficiali nel settore civile inviati al Consiglio superiore della magistratura nell'ottobre 2011, garantiva la chiusura della cause civili ordinarie in due anni e sei mesi, mentre il tribunale di Vicenza «assicurava» la chiusura della cause civili ordinarie in sei anni, con rinvii d'udienza di 11/12 mesi.

Attraverso la costituzione del tribunale della Pedemontana, si potrà, da un lato, alleggerire il carico di lavoro del tribunale di Vicenza, e dell'altro lato, si garantirà un'efficiente servizio sia per i cittadini del tribunale di Vicenza, che hanno visto peggiorare i tempi con cui vengono definiti i giudizi, e sia per quelli appartenenti all'istituendo tribunale della Pedemontana che potranno così ottenere tempi più celeri nella definizione dei processi.

Con l'istituzione del tribunale della Pedemontana, il cui scopo non è quello di voler contrastare la riforma della geografia giudiziaria - di cui ai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 - che ha comportato, tra le altre cose, la soppressione di molti tribunali, tra cui quello di Bassano del Grappa, ma si ha l'obiettivo di ricercare la soluzione non in un'ottica di non comprensione di una riforma, che in alcuni casi ha anche permesso passi in avanti, ma bensì quello di far comprendere come la regione Veneto sia una regione sottodimensionata che necessita di un altro efficiente polo di giustizia.

Il tribunale della Pedemontana comprenderebbe 77 comuni, di cui 50 ad oggi si sono già espressi in tal senso, favorevoli alla creazione dell'ottavo tribunale nella regione Veneto che andrebbe ad accorpate alcuni dei comuni dei fori di Vicenza, Treviso e Padova attraverso l'utilizzo della «cittadella» della giustizia di 10.000 metri quadrati in Bassano del Grappa, costata 20 milioni di euro e ad oggi ancora inutilizzata.

Anche ai fini della consistenza numerica, come è risaputo, il numero adeguato di abitanti per tribunale è circa 300.000. Solo Vicenza ne ha quasi 860.000, superando di gran lunga le cifre cosiddette «ideali». Inoltre, il nuovo polo sarebbe a costo zero, in quanto la struttura già esiste ed il suo utilizzo permetterebbe di sgravare notevolmente Vicenza che potrebbe trasferire tutte le attività in Borgo Berga, abbandonando l'edificio di Contrà Santa Corona, su cui parrebbe vi siano anche problemi di agibilità.

Il nuovo tribunale della Pedemontana radunerebbe circa 400.000 abitanti, una cifra perfettamente in linea con i parametri legi-

slativi, e andrebbe a ridurre, si spera, i biblici tempi di attesa per una causa di primo grado: oggi a Vicenza la durata media sfiora i 9 anni, contro i 7 del 2010 e contro i 2 dell'ormai ex tribunale di Bassano del Grappa.

Il tribunale della Pedemontana è così costituito: per la provincia di Vicenza - ex tribunale di Bassano del Grappa, dai seguenti comuni: Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cison del Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valdastico e Valstagna; per la Provincia di Vicenza - ex sezione distaccata di Schio, dai seguenti comuni: Breganze, Bressanvido, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Sandrigo, Sarcedo, Thiene e Zanè; per la provincia di Padova - ex sezione distaccata di Cittadella, dai seguenti comuni: Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu e Tombolo; per la provincia di Treviso - ex sezione distaccata di Castelfranco Veneto, dai seguenti comuni: Altivole, Asolo,

Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Fonte, Loria, Maser, Monfumo, Paderno del Grappa, Possgno, Riese Pio X, Resana, San Zenone degli Ezzelini e Vedelago; e per la Provincia di Treviso - ex sezione distaccata di Montebelluna, dai seguenti comuni: Cornuda, Pederobba e Caerano di San Marco.

È urgente, nella ristrutturazione della giustizia in Italia, dare risposte concrete ed evitare ogni realtà di ristagno che trasformi le aspettative della popolazione in «denegata giustizia», causata dalle lungaggini conseguenti ai carichi di lavoro, ed in possibili occasioni di impunità per tanti reati, nonché in aumentata insicurezza per i cittadini.

Nel dettaglio, l'articolo 1 del presente disegno di legge istituisce, nel distretto della corte di appello di Venezia il tribunale della Pedemontana e la procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana.

L'articolo 2 prevede l'emanazione, da parte del Ministro della giustizia, di un decreto col quale venga determinato l'organico degli uffici giudiziari del tribunale ordinario della Pedemontana.

L'articolo 3 prevede il trasferimento delle cause civili e penali pendenti e che, in base alle disposizioni del presente provvedimento, rientrano nella competenza del tribunale della Pedemontana.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Nel distretto della corte di appello di Venezia sono istituiti il tribunale ordinario della Pedemontana e la procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana.

2. Il tribunale della Pedemontana ha giurisdizione sul territorio dei comuni di: Altivole, Asiago, Asolo, Bassano del Grappa, Borso del Grappa, Breganze, Bressanvido, Caerano di San Marco, Caltrano, Calvene, Campolongo sul Brenta, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castelcuoco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Chiuppano, Cismon del Grappa, Cittadella, Cogollo del Cengia, Conco, Cornuda, Crespano del Grappa, Enego, Fara Vicentino, Fontaniva, Fonte, Foza, Galliera Veneta, Gallio, Gazzo, Grantorto, Loria, Lugo di Vicenza, Lusiana, Marostica, Maser, Mason Vicentino, Monfumo, Molvena, Montecchio Precalcino, Mussolente, Nove, Paderno del Grappa, Pederobba, Pianezze, Possagno, Pove del Grappa, Pozzoleone, Resana, Riese Pio X, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, Sandrigo, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Nazario, San Pietro in Gu, San Zenone degli Ezzelini, Sarcedo, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Thiene, Tombolo, Valdastico, Valstagna, Vedelago e Zanè

### Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia individua, con proprio decreto, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Mini-

stero della giustizia, gli organici del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario della Pedemontana, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, comma 2, e fissa altresì la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alla tabella A annessa all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

### Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed appartenenti alla competenza del tribunale ordinario della Pedemontana sono devoluti al tribunale medesimo, ad eccezione delle cause civili già assegnate in decisione e dei procedimenti penali per i quali sia già stato dichiarato aperto il dibattimento.





